



## PROCESSO VERBALE ADUNANZA LVIII

### DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

8 aprile 2020

Presidenza: Chiara APPENDINO

Il giorno 8 del mese di aprile duemilaventi, alle ore 14,30 in Torino, in videoconferenza attraverso la piattaforma CISCO WEBEX, come disposto dal DCRS n. 45/2020, sotto la Presidenza della Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO e con la partecipazione del Segretario Generale Alberto BIGNONE, si è riunito il Consiglio Metropolitan come dall'avviso del 2 aprile 2020 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri.

Sono intervenuti la Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO e i Consiglieri: Alberto AVETTA - Barbara AZZARA' - Fabio BIANCO - Mauro CARENA - Antonio CASTELLO - Dimitri DE VITA - Mauro FAVA - Maria Grazia GRIPPO - Sergio Lorenzo GROSSO - Silvio MAGLIANO - Marco MAROCCO - Claudio MARTANO - Roberto MONTA' - Maurizio PIAZZA - Graziano TECCO.

Sono assenti i Consiglieri: Carlo PALENZONA - Paolo RUZZOLA.

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto i Portavoce della Zona omogenea 4 "TORINO NORD", Zona Omogenea 5 "PINEROLESE" e Zona Omogenea 11 "CHIERESE-CARMAGNOLESE".

**OGGETTO: R.S.A. S.R.L. - SOCIETA' PER IL RISANAMENTO E LO SVILUPPO AMBIENTALE DELL'EX MINIERA DI AMIANTO DI BALANGERO E CORIO. PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STATUTO. APPROVAZIONE.**

**DEL\_CONS n. 9**

~~~~~

**La Sindaca Metropolitana,** pone in discussione la deliberazione il cui testo è sottoriportato.

## IL CONSIGLIO METROPOLITANO

- Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- Dato atto che dal 1° gennaio 2015, ai sensi dell'art. 1, commi 16 e 47, della Legge 7.4.2014, n. 56, la Città metropolitana di Torino è subentrata alla Provincia di Torino e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni;
- Visto l'art. 1, comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al Testo Unico degli Enti Locali, nonché le norme di cui all'art. 4 della Legge 5 giugno 2003, n. 131;

Premesso che:

Ai sensi della Legge 27 marzo 1992, n. 257 recante *“Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”* i Ministeri dell’Ambiente, dell’Industria, Commercio e Artigianato e della Sanità, la Regione Piemonte, la Comunità Montana Valli di Lanzo e il Comune di Balangero sottoscrivevano, in data 29 dicembre 1992, un Accordo di Programma finalizzato al risanamento ambientale della miniera di amianto di Balangero e del territorio limitrofo. All’Accordo aderivano anche il Comune di Corio e la Provincia di Torino in qualità di enti locali interessati territorialmente all’attività di risanamento ambientale. Tale Accordo prevedeva, tra l’altro, la costituzione di un’apposita struttura societaria per il risanamento ambientale della miniera e del territorio interessato;

Con deliberazione del Consiglio provinciale n. 887-111474/94 del 20.9.1994 veniva approvata la partecipazione della Provincia alla Società “R.S.A. s.r.l. - Società per il risanamento e lo sviluppo ambientale dell’ex miniera di amianto di Balangero e Corio”, autorizzando la sottoscrizione di n. 30.000 quote del valore nominale di euro 0,52 ciascuna, per un importo complessivo di euro 15.600,00;

In data 17 novembre 1994 Finpiemonte S.p.A. e l’I.P.L.A. S.p.A. (per conto della Regione Piemonte), la Provincia di Torino, i Comuni di Balangero e Corio, la Comunità Montana Valli di Lanzo costituivano, al fine specifico di dare attuazione al citato Accordo di Programma, la “R.S.A. s.r.l. - Società per il risanamento e lo sviluppo ambientale dell’ex miniera di amianto di Balangero e Corio”;

In data 18 dicembre 2007 veniva siglato un nuovo Accordo di Programma (Legge n. 426/98), sottoscritto dal Ministero per l’Ambiente, la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, la Comunità Montana Valli di Lanzo, il Comune di Corio e il Comune di Balangero, *“...per la prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza d’emergenza, caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale ai fini della riqualificazione per lo sviluppo della ex miniera di amianto di Balangero e Corio”*;

“R.S.A. s.r.l. - Società per il risanamento e lo sviluppo ambientale dell’ex miniera di amianto di Balangero e Corio” è una società a responsabilità limitata, a capitale interamente pubblico, in house ai soci che, ai sensi dell’art. 5 dello Statuto sociale vigente, *“(…) ha per oggetto l’attuazione operativa dell’Accordo di Programma (G.U. n. 74 del 30 marzo 1992) e successive integrazioni o modifiche del medesimo per la messa in sicurezza ed il risanamento della miniera di Balangero, così come previsto dall’art. 11 della Legge 27 marzo 1992 n. 257 e, anche a seguito di questo, la valorizzazione delle risorse economiche, turistiche, ambientali e culturali dell’area.*

*La società costituisce lo strumento di supporto per le fasi propositive, programmatiche, realizzative e gestionali indicate dagli enti ed organismi agenti in sede locale, nell’ambito delle*

linee di programmazione regionale e provinciale. L'oggetto sarà realizzato, tra l'altro, mediante lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) la realizzazione degli interventi volti a garantire la sicurezza ed il risanamento dell'area;
  - b) la promozione e lo sviluppo di studi, analisi, programmi, progetti e servizi finalizzati a potenziare la realtà economica, turistica e culturale dell'area;
  - c) la programmazione, la progettazione, realizzazione e gestione di opere e servizi per il potenziamento economico, turistico e culturale dell'area, in nome proprio e/o per conto degli enti soci;
  - d) le azioni promozionali, commerciali, organizzative e di coordinamento finalizzate alla realizzazione dell'oggetto sociale in nome proprio e/o per conto degli enti soci;
  - e) l'acquisto di beni finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale;
  - f) ogni altro intervento idoneo a favorire lo sviluppo durevole e sostenibile dei territori dell'area, ivi compresa la possibilità di avviare attività volte al nuovo utilizzo economico e/o reinsediamento di iniziative produttive nel compendio oggetto dell'intervento di risanamento e recupero ambientale;
- Oltre l'ottanta per cento del fatturato della società sarà effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci”;

La partecipazione della Città metropolitana di Torino alla società in oggetto ammonta ad euro 15.600,00, pari al 20 % dell'intero capitale sociale sottoscritto e versato dalla compagine societaria interamente pubblica, meglio descritta nel prospetto di seguito riportato:

| Socio                                                               | Numero di quote | % capitale sociale | Valore nominale della partecipazione in euro |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------------------|
| <b>Città metropolitana di Torino</b>                                | <b>30.000</b>   | <b>20,00</b>       | <b>15.600,00</b>                             |
| Regione Piemonte                                                    | 30.000          | 20,00              | 15.600,00                                    |
| Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone | 30.000          | 20,00              | 15.600,00                                    |
| Comune di Corio                                                     | 30.000          | 20,00              | 15.600,00                                    |
| Comune di Balangero                                                 | 30.000          | 20,00              | 15.600,00                                    |
| <b>Totale</b>                                                       | <b>150.000</b>  | <b>100,00</b>      | <b>78.000,00</b>                             |

L'Assemblea dei soci di R.S.A. s.r.l. ha deliberato, in data 6 ottobre 2017, con atto pubblico a rogito del notaio dott. Andrea Ganelli (rep. n. 37640/25238), di modificare alcuni articoli dello Statuto sociale in ossequio alle disposizioni introdotte con il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (D.C.M. prot. n. 6036/2018 del 14.3.2018);

Successivamente, in data 12 novembre 2018 l'Assemblea dei soci di R.S.A. s.r.l. ha deliberato, con atto pubblico a rogito del notaio dott. Andrea Ganelli (rep. n. 41299/27508) di prorogare la durata della Società fino al 31 dicembre 2025 modificando in conformità l'art. 3 dello Statuto sociale (D.C.M. prot. n. 24979/2018 del 17/10/2018);

Con nota datata 5 marzo 2020 prot. n. 59 il Presidente di R.S.A. s.r.l. ha informato i soci circa l'esito della domanda di iscrizione, trasmessa dalla Regione Piemonte in data 22 febbraio 2018 all'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione (prot. ANAC n. 17089 fascicolo n. 461/2018), della società R.S.A. s.r.l. all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che affidano a propri organismi *in house providing*, nelle modalità individuate dalle Linee Guida emanate dalla stessa Autorità con propria deliberazione n. 951 del 20 settembre 2017;

L'ANAC ha comunicato con nota del 13 febbraio 2020 le proprie “risultanze istruttorie-preavviso di rigetto” della domanda presentata, rilevando “la carenza dei requisiti dell'in house providing richiesti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e art. 16 del D.Lgs. 175/2016 nei termini di seguito riportati:

*“(…) Con riferimento alla richiesta di iscrizione in oggetto, contraddistinta dal numero di fascicolo sopra emarginato, si rileva, all'esito della disamina della documentazione riversata in atti, la carenza dei requisiti dell'in house providing richiesti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e art. 16 del D.Lgs. 75/2016.*

*In particolare, si rileva che nella domanda è stata dichiarata la tipologia di legame “controllo analogo congiunto”, tuttavia dall'esame dell'articolo 27 bis dello statuto sociale della società in house di cui trattasi, emerge che: “È esercitato nei confronti della Società controllo analogo a quello sulle proprie strutture dall'Ente individuato dall'Accordo di Programma, di cui all'art.5 dello Statuto...”; peraltro all'articolo 27 ter si prevede che: “Nelle more della stipulazione del nuovo Accordo di Programma relativo al risanamento ed allo sviluppo dell'ex miniera di Balangero e Corio, che dovrà meglio definire i rapporti tra gli Enti interessati e la Società, il controllo analogo è esercitato, nelle forme previste dal precedente articolo, dall'Ente a cui risulta normativamente affidata la gestione finanziaria dei Fondi Ministeriali per l'attività di bonifica dell'area.”.*

*Dall'esame dell'accordo di programma del 2007, recepito al protocollo ANAC n. 6914 del 28.01.2020, si rinviene all'articolo 10 che il controllo sulla società R.S.A. è appannaggio esclusivo di codesta spettabile Regione. (...)*

*Pertanto, non si rinviene il requisito di cui all'articolo 5, commi 2 e 5, del D.Lgs. 50/2016, per cui il controllo congiunto si ha quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: “a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti; b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica; omissis”.*

Con la suindicata nota del 5 marzo 2020 prot. n. 59 il Presidente di R.S.A. s.r.l. ha rappresentato ai soci che:

- l'Accordo di Programma del 18 dicembre 2007 sottoscritto tra il Ministero dell'Ambiente e gli attuali soci di R.S.A. s.r.l. (Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Comunità Montana delle Valli di Lanzo, Comune di Balangero e Comune di Corio), prevede il controllo gestionale e finanziario da parte della Regione Piemonte;
- tutti i soci hanno sempre approvato congiuntamente gli atti amministrativi fondamentali attinenti riferibili all'attività societaria (bilanci, budget etc.);
- gli adeguamenti statutari richiesti dall'ANAC non si pongono in contrasto con quanto stabilito;
- nell'Accordo di Programma le cui previsioni rimangono comunque vigenti;
- la modifica degli articoli statutari è necessaria al fine di iscrivere R.S.A. s.r.l. all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che affidano a propri organismi *in house providing*;
- il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 4 marzo 2020 si è espresso favorevolmente alle modifiche statutarie degli artt. 14, 27 bis e 27 ter.;

Inoltre, con la citata lettera, il Presidente ha trasmesso ai soci la nota dell'ANAC recante la richiesta di adeguamento statutario e la tabella comparativa delle modifiche di Statuto proposte che saranno sottoposte all'approvazione dell'Assemblea dei soci;

Le proposte di modifica dello Statuto in esame, meglio riportate nell'allegato “A” alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, riguardano sinteticamente i seguenti articoli:

- art. 14: vengono modificate in senso più restrittivo le maggioranze assembleari richieste per l'approvazione degli atti più significativi della società (prevedendo, ad esempio, che per le decisioni relative agli atti di cui all'art. 27 bis, nonché per la composizione, nomina e compensi degli Organi l'Assemblea deliberi con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i sei decimi del capitale sociale);
- art. 27 bis: viene inserito l'espresso richiamo alla disciplina in materia di controllo analogo di cui all'art. 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e all'art. 16, comma primo, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 prevedendo la natura congiunta del controllo analogo sulla società e attribuendone l'esercizio a tutti i soci;
- soppressione dell'art. 27 ter (che testualmente recita: *“Nelle more della stipulazione del nuovo Accordo di Programma relativo al risanamento ed allo sviluppo dell'ex miniera di Balangero e Corio, che dovrà meglio definire i rapporti tra gli Enti interessati e la Società, il controllo analogo è esercitato, nelle forme previste dal precedente articolo, dall'Ente a cui risulta normativamente affidata la gestione finanziaria dei Fondi Ministeriali per l'attività di bonifica dell'area”*.);

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

Richiamata la D.C.M. prot. n. 13742/2019 del 23.12.2019 avente ad oggetto “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie della Città Metropolitana di Torino ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.”” con cui è stata approvata l'analisi e razionalizzazione periodica delle società partecipate nella quale è previsto il mantenimento, senza alcun intervento di razionalizzazione, della partecipazione in R.S.A. s.r.l.;

Visto il prospetto sinottico comparativo che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale, contenente il testo vigente degli articoli 14, 27 bis e 27 ter dello Statuto di R.S.A. s.r.l. e la proposta di modifica dei medesimi, trasmesso dalla Società con nota del 5 marzo 2020 prot. n. 59;

Considerato che permangono i presupposti per il mantenimento della partecipazione in R.S.A. s.r.l. in quanto la proposta di variazione statutaria oggetto del presente provvedimento non determina mutamenti nell'attività sociale in coerenza con i vincoli di attività e scopo previsti dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” e s.m.i.;

Vista la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 26696/2016 del 19 ottobre 2016 di convalida, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267/2000 e s.m.i., dell'elezione di tutti i Consiglieri metropolitani, a seguito della consultazione elettorale del 10 ottobre 2016;

Visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” (TUSP) come integrato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 e modificato da ultimo con la Legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Visti gli articoli 20 e 48 dello Statuto Metropolitano;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile della Direzione interessata, nonché del Dirigente responsabile finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico, limitatamente all'immediata esecutività, richiesta dal Sindaco sull'atto e ricompresa nell'approvazione della delibera, salvo diversa volontà esplicitamente espressa dai Consiglieri;

### DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni in premessa riportate e che si intendono integralmente richiamate, le proposte di modifica degli articoli 14 e 27 bis nonché di soppressione dell'art. 27 ter dello Statuto di "R.S.A. s.r.l. - Società per il risanamento e lo sviluppo ambientale dell'ex miniera di amianto di Balangero e Corio" come riportate nel testo sinottico trasmesso dalla Società ed allegato al presente provvedimento sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare mandato alla Sindaca della Città metropolitana di Torino, o suo delegato, che parteciperà all'Assemblea dei soci di "R.S.A. s.r.l. - Società per il risanamento e lo sviluppo ambientale dell'ex miniera di amianto di Balangero e Corio" di discutere e deliberare in merito alle modificazioni statutarie proposte, e ad approvare il nuovo testo di Statuto autorizzando, altresì, eventuali integrazioni non sostanziali che si rendessero necessarie da parte del notaio rogante;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico della Città metropolitana di Torino;
- 4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

~~~~~

*(Segue l'illustrazione del Vice Sindaco Metropolitan Marocco, per il cui testo si rinvia alla registrazione integrale audio su supporto digitale e conservata agli atti e che qui si dà come integralmente riportato).*

~~~~~

**La Sindaca Metropolitana**, non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la proposta di deliberazione e la sua immediata esecutività, il cui oggetto è sottoriportato:

**OGGETTO: R.S.A. S.R.L. - Società per il risanamento e lo sviluppo ambientale dell'ex miniera di amianto di Balangero e Corio. Proposta di modifica dello statuto. Approvazione**

**DEL\_CONS n. 9**

La votazione avviene in modo palese, mediante appello nominale:

Presenti = 16  
Votanti = 16

Favorevoli 14

(Appendino - Avetta - Azzarà - Bianco - Carena - De Vita - Grippo - Grosso - Magliano - Marocco - Martano - Montà - Piazza - Tecco).

Astenuti 2

(Castello - Fava).

**La delibera risulta approvata ed immediatamente eseguibile.**

~~~~~

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Firmato digitalmente  
Alberto Bignone

LA SINDACA METROPOLITANA  
Firmato digitalmente  
Chiara Appendino

**R.S.A. Srl - TABELLA COMPARATIVA MODIFICHE STATUTO**

Statuto vigente	Proposte di modifica
<p align="center"><b>Art. 14</b></p> <p>L'Assemblea risulta regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. I quorum costitutivi richiesti per la prima convocazione valgono anche per la seconda convocazione.</p> <p>L'Assemblea delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale ed in seconda convocazione delibera validamente a maggioranza, qualunque sia la parte di capitale intervenuta.</p> <p>Per le decisioni relative all'aumento di capitale sociale, l'Assemblea delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i sette decimi del capitale sociale ed in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.</p> <p>Per le decisioni relative a modifiche dello statuto e ad operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei soci o una variazione del presente articolo di statuto l'Assemblea dovrà comunque deliberare in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno gli otto decimi del capitale sociale ed in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i sette decimi del capitale sociale.</p> <p align="center"><b>Art. 27 bis</b></p>	<p align="center"><b>Art. 14</b></p> <p>L'Assemblea risulta regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. I quorum costitutivi richiesti per la prima convocazione valgono anche per la seconda convocazione.</p> <p><b>Salvo quanto previsto all'ultimo paragrafo del presente articolo,</b> l'Assemblea delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale ed in seconda convocazione delibera validamente a maggioranza, qualunque sia la parte di capitale intervenuta.</p> <p>Per le decisioni relative all'aumento di capitale sociale, l'Assemblea delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i sette decimi del capitale sociale ed in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno <b>i sei decimi</b> del capitale sociale.</p> <p>Per le decisioni relative a modifiche dello statuto e ad operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei soci o una variazione del presente articolo di statuto l'Assemblea dovrà comunque deliberare in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno gli otto decimi del capitale sociale ed in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i sette decimi del capitale sociale.</p> <p><b>Per le decisioni relative agli atti di cui all'art. 27 bis, nonché per la composizione, nomina e compensi degli Organi, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno i sei decimi del capitale sociale.</b></p> <p align="center"><b>Art. 27 bis</b></p>



## R.S.A. Srl - TABELLA COMPARATIVA MODIFICHE STATUTO

È esercitato nei confronti della Società controllo analogo a quello sulle proprie strutture dall'Ente individuato dall'Accordo di Programma, di cui all'art. 5 dello Statuto, come competente all'affidamento dell'attività stabilita dall'oggetto sociale.

In particolare l'Ente individuato dall'Accordo di Programma:

- a) approva preventivamente i documenti di programmazione e il piano industriale della società;
- b) approva preventivamente le deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria e gli atti fondamentali della gestione: bilancio, relazione programmatica, organigramma, piano degli investimenti, piano di sviluppo;
- c) verifica lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità.
- d) autorizza i contratti e gli impegni di qualsivoglia genere che comportino un impegno economico eccedente i 500.000,00 euro, se non già previsti e approvati secondo le modalità indicate nelle precedenti lettere a) e b).

I rapporti tra l'Ente affidante e la Società sono disciplinati da contratti di servizio.

### Art. 27 ter

Nelle more della stipulazione del nuovo Accordo di Programma relativo al risanamento ed allo sviluppo dell'ex miniera di Balangero e Corio, che dovrà meglio definire i rapporti tra gli Enti interessati e la Società, il controllo analogo è esercitato, nelle forme previste dal precedente articolo, dall'Ente a cui risulta normativamente affidata la gestione finanziaria dei Fondi Ministeriali per l'attività di bonifica dell'area.

**La società è sottoposta alla disciplina in materia di controllo analogo di cui all'art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e all'art. 16, comma primo, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.**

**I soci esercitano il controllo analogo congiunto attraverso i seguenti atti:**

- a) approvazione preventiva dei documenti di programmazione e del piano industriale della società;
- b) approvazione preventiva delle deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria e dei principali atti di gestione: bilancio, relazione programmatica, organigramma, piano degli investimenti e piano di sviluppo;
- c) verifica dello stato di attuazione degli obiettivi assegnati anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità;
- d) autorizzazione preventiva di contratti e impegni di ogni tipologia che comportino un impegno superiore a 500.000,00 euro, se non già previsti ed approvati secondo le modalità di cui alle lettere a) e b) del presente comma.

I rapporti **tra i soci** e la società **per gli affidamenti** sono disciplinati da contratti di servizio.

### Art. 27 ter

articolo soppresso